

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 846 del 8 maggio 2009 - Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenza, per danni da fauna selvatica.

PREMESSO CHE:

- la L. R. 30 Aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania, rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- l' art 47, comma 3 ,della L . R. 30 Aprile 2002 n. 7 stabilisce che il Consiglio Regionale riconosca la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- con delibera di G. R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2009 con legge regionale n. 2 del 19 Gennaio 2009;
- la Giunta Regionale con delibera n. 261 del 23 Febbraio 2009 ha approvato il bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2009;

CONSIDERATO CHE:

- gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47 comma 3 della L . R. 7/2002 e sue s. m. i.;
- in data 13/03/2008 l'Avvocatura Regionale ha inviato copia della sentenza n. 262/06 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e copia di due atti di precetto notificati alla Regione Campania in data 3 Marzo 2008;
- la predetta sentenza n. 262/06 costituisce appello proposto dalla Regione Campania ,avverso la sentenza n. 193/2004 del Giudice di Pace di Teano vertente tra Regione Campania e Squillacioti Giovanni rappresentato dall'Avv. Concetta Zeppa;
- dalla sentenza 193/2004 del giudice di Pace di Teano, si evince che:
- il Sig. Squillacioti Giovanni , conveniva in giudizio la Regione Campania esponendo che in data 14 Dicembre 2002 in Pietramelara veniva coinvolto in un incidente stradale causato da un cinghiale che provocava danni all'autovettura di sua proprietà;
- con la sentenza n. 193 /04 il Giudice di Pace di Teano, pronunciandosi sulla domanda proposta da Squillacioti Giovanni contro la Regione Campania così provvede:
 - accoglie la domanda;
 - condanna la Regione Campania ritenuta responsabile del sinistro del 14 dicembre 2002 a risarcire all'attore Squillacioti Giovanni i danni patiti ,determinati in € 900,00 al valore attuale oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
 - condanna altresì la predetta convenuta Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 681,89, di cui € 326,42 per diritti, € 201,42 per onorari ,€ 52,78 per spese generali 10% ed € 101,27 per spese esenti, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili ,con attribuzione all'Avv. Concetta Zeppa dichiaratasi anticipataria;
- con sentenza n. 262/06 di appello avverso la predetta sentenza n. 193/2004 del Giudice di Pace di Teano, il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere , così provvede:
 - in parziale modifica della sentenza di primo grado, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Squillacioti Giovanni a titolo di risarcimento danni,della somma di euro 650,00 ,oltre interessi al tasso legale dalla decisione di primo grado al soddisfo;
 - compensa ,nella misura del 25% le spese del doppio grado di giudizio;
 - condanna la Regione Campania alla refusione in favore di Squillacioti Giovanni delle residue spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1447,00 di cui euro 100,00 per esborsi,euro 635,00 per diritti ed euro 712,00 per onorari, oltre rimborso spese

generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Concetta Zeppa dichiaratasi antistataria;

- l'Avvocatura Regionale in data 13/03/2008 ha trasmesso altresì, due atti di precetto con i quali il Sig. Squillacioti Giovanni chiede la somma di EURO 1017,20 a titolo di risarcimento danni e l' Avv. Concetta Zeppa intima il pagamento della somma di euro 1896,61, per diritti e onorari, rimborso spese generali, IVA e C p a come per legge;
- al Sig. Squillacioti occorre calcolare come da sentenza anche gli interessi legali dalla decisione di primo grado , che ammontano presumibilmente ad € 142,80 per un totale complessivo di euro € 1160,00;
- all'Avv. Concetta Zeppa va riconosciuta la somma di € 1896,61 al netto della ritenuta di acconto , e quindi occorre tenere conto di ulteriori € 348,08 quale ritenuta di acconto, pertanto la somma totale da riconoscere è di € 2244,69;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Teano n.193/2004 e del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 262/06, nonché dei due atti di precetto conseguenti, occorre provvedere a quanto deciso in sentenze;
- la spesa di € 3404,69 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art 47, comma 3 e 4 della L. R. n. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenze ;
- il debito fuori bilancio in questione di 3404,69 derivante dalle predette sentenze è certo liquido ed esigibile;
- la Giunta Regionale , ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b) della L. R. n. 7/2002 è autorizzata
- ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa , tra capitoli della medesima unità previsionale di base;

RITENUTO

- di richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori bilancio" determinato nella misura di 3404,69, oltre agli interessi ai sensi dell'art. 47 comma 3 L. R. 7/02 e della D. G .R. 1731 del 30/10/2006 pubblicata sul BURC del 20/11/2006;
- che a tanto si possa provvedere , dotando il capitolo di spesa 580 all'interno della UPB 6.23.57 denominato " Pagamento debiti fuori bilancio di cui all'art 47 della L. R. 7/2002 di competenza dell'AGC 11", all'uopo istituito, della somma di € 3404,69 e prelevando una somma di pari importo dal capitolo 124 (UPB 6.23.57) rientrante nelle competenze operative del Settore 02 AGC 08 ed avente sufficiente disponibilità;
- che la responsabilità gestionale del capitolo 580 è attribuita all'AGC 11;
- di voler demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca dell'A. G. C. 11 il conseguente atto di prenotazione di impegno della predetta somma di € 3404,69 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57 all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

VISTI

- l'art 47 comma 3 della L . R. 30 Aprile 2002 n. 7 modificato dall'art. 22 della L .R. n1 del 30 Gennaio 2008 ;
- la nota dell'A. G. C. Sviluppo Attività Settore Primario n. 877417 del 25/10/2006;
- la DGR 1731/2006;
- la L . R. n. 2 del 19 Gennaio 2009
- la DGR n. 261 del 23 Febbraio 2009
- lo Statuto della Regione Campania;

PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte ,con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

di proporre al Consiglio Regionale di riconoscere ,ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 comma 3 della L . R. 30 /04/2002 n 7 e successive modifiche e integrazioni,la somma complessiva di € 3404,69 appartenenti alla categoria dei debiti fuori bilancio avanzati dal Sig. Squillacioti Giovanni e dall'Avv. Concetta Zeppa ;

di prendere atto che la somma totale di € 3404,69 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo,a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;

di allegare scheda di rilevazione di partita debitoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di autorizzare ,ai sensi dell'art. 29 comma 9 lettera b della L. R. n .7/2002,una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito rientranti nella medesima unità revisionale di base:

capitolo di spesa 124 (U .P .B 6.23.57) riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 3404,69;

capitolo di spesa di nuova istituzione 580 (U. P. B. 6.23.57) incrementato dello stanziamento di competenza e cassa per € 3404,69;

di demandare al Dirigente del Settore 05 Foreste Caccia e Pesca la prenotazione di impegno della predetta somma di € 3404,69 da assumersi sul capitolo 580 UPB 6.23.57, all'uopo istituito subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale;

di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza al Consiglio Regionale della Campania, all' A .G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario, al Settore Foreste Caccia e Pesca, all'A. G .C. Avvocatura per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati ed impugnati innanzi all'Autorità Giudiziaria, all'A. G.C. Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale e al Settore Entrata e Spese, al BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Valiante

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 3 DEL 01/04/2009

AREA 11

SETTORE 05

SERVIZIO 01

IL sottoscritto dr. Gennaro Grassi nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore :

Squillacioti Giovanni nato il 03/05/1976 a Capua e residente in Pietramelara (CE) alla Via Coop Giacomo Leopardi. Codice Fiscale: SQLGNN76E03B715M ,domiciliato in Vairano Scalo alla Via Napoli n. 209 presso lo studio Legale associato Parisi- Pelosi-Zeppa.

Oggetto della spesa :

Pagamento della somma di € 1160,00 derivante da sentenza n. 193/04 del Giudice di Pace di Teano e Sentenza di appello n. 262/06 del Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere ; Atto di precetto in data 20 Febbraio2008;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 193/04 del Giudice di Pace di Teano e Sentenza di Appello n. 262/06 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che hanno visto la Regione Campania soccombente nel giudizio Squillacioti Giovanni per risarcimento danni all'auto provocati da fauna selvatica.

Atto di Precetto dell'Avvocato Concetta Zeppa.

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto le ragioni del Sig. Squillacioti Giovanni in merito ai danni subiti alla propria autovettura ad opera di un cinghiale.

-il sig. Squillacioti Giovanni con Atto di Precetto notificato in data 3 Marzo 2008 ha intimato la Regione Campania di pagare la somma complessiva di € 1017,20, ai quali occorre aggiungere gli interessi calcolati dalla data della decisione di primo grado al soddisfo che ammontano in maniera presuntiva ad ulteriori euro 142,80 per cui la somma totale risulta essere € 1160,00;

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

- Sentenza 193/04 Giudice di Pace di Teano;
- Sentenza n. 262/06 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- Atto di precetto notificato alla Regione in data 3/08/2008;

IMPORTO € 107,20

INTERESSI 142,80

TOTALE DEBITO 1160,00

La somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazioni di questa voce ,il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) **motivo dell'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
Esecuzione di Sentenze Giudice di Pace e Tribunale,Atti di Precetto;**
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'Art. 2934 e ss. del Codice Civile ;**
- c) **che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;**
- d) **che sussistono interessi;**

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n.7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di € 1160,00

Allega la seguente documentazione in copia:

Sentenza n. 193/04 Giudice di Pace di Teano;

Sentenza n. 262/06 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Atti di Precetto notificati alla Regione in data 3 Marzo 2008;

**IL Responsabile del Settore
Dr Gennaro Grassi**

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N. 4 del 01/04/2009

AREA 11

SETTORE 05

SERVIZIO 01

Il sottoscritto Gennaro Grassi nella qualità di responsabile del Settore Foreste Caccia e Pesca per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: Avv. Concetta Zeppa nata il 07/03/1972 a Vairano Patenora (CE) Codice Fiscale ZPPCCT72C47L540L domiciliata presso lo Studio Legale Associato "Parisi Pelosi Zeppa" in Vairano Scalo (CE) alla Via Napoli n. 209,;

Oggetto della spesa :

Pagamento della somma di € 2244,69 derivante da sentenza n. 193/04 Giudice di Pace di Teano e Sentenza di appello n. 262/06 Tribunale Santa Maria di Capua Vetere ; Atto di precetto in data 20 Febbraio 2008;

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio:

Sentenza n. 193/04 del Giudice di Pace di Teano e Sentenza di Appello n. 262/06 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che hanno visto la Regione Campania soccombente nel giudizio Squillacioti Giovanni per risarcimento danni all'auto provocati da fauna selvatica.

Atto di Precetto dell'Avvocato Concetta Zeppa notificati in data 3 Marzo 2008;

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Il Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere ha riconosciuto le ragioni del Sig. Squillacioti Giovanni in merito ai danni subiti alla propria autovettura ad opera di un cinghiale, nel dicembre 2002;

L'Avv. Concetta Zeppa difensore del sig. Squillacioti Giovanni con Atto di Precetto notificato in data 3 Marzo 2008 ha intimato la Regione Campania di pagare la somma complessiva di € 1896,61 relativa ai diritti ed onorari in sentenza ,spese di precetto, rimborso spese generali IVA e CPA come per legge al netto della ritenuta di acconto pari ad euro 348,08

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

-Sentenza 193/04 Giudice di Pace di Teano;

-Sentenza n. 262/06 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

-Atto di precetto Avv. Concetta Zeppa ;

ATTESTA

- a) **motivo dell'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio:
Esecuzione di Sentenza del Giudice di Pace di Teano e sentenza di appello del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;Atto di Precetto;**
- b) **che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'Art. 2934 e ss. del Codice Civile ;**
- c) **che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio;**
- d) **che non sussistono interessi;**

IMPORTO € 2244,69
INTERESSI NO

TOTALE DEBITO 2244,69

La somma esposta rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo, a variazioni di questa voce ,il cui importo esatto si definisce al momento della liquidazione

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

CHIEDE

Il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi del comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 Aprile 2002 per l'importo complessivo di € 2244,69;

Allega la seguente documentazione in copia:

Sentenza n. 193/04 Giudice di Pace di Teano;

Sentenza n. 262/06 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Atto di Precetto Avv. Concetta Zeppa ;

**IL Responsabile del Settore
Dr Gennaro Grassi**



30/06 2008 16:28 FAX

STUDIO LEGALE

03



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
TEANO**

N. 193/04 SENT.
N. 502/03 R. G.
N. 682/04 CRON.
N. _____ REP

ORIGINALE

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace *Dott. Andrea Rosario Viggiani*, ha emesso la seguente

s e n t e n z a

nella causa civile iscritta al n. 502/C/03 avente ad oggetto "risarcimento danni", riservata per la decisione all'udienza del 15 dicembre 2003 e promossa da:

SQUILLACIOTI GIOVANNI, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di citazione dall'Avv. **Concetta Zeppa**, presso lo Studio del quale elettivamente domicilia in Vairano Scalo alla Via Madonna del Carmine n. 69 - **ATTORE** -

C O N T R O

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso per mandato in calce alla citazione dall'avv. **Modesto Letizia**, entrambi elettivamente domiciliati in Caserta Centro Ecologia al Centro Direzionale Via Arena.

- CONVENUTO -

All'udienza del 15 dicembre 2003 il procuratore dell'attore ha concluso per l'accoglimento della domanda, chiedendo la condanna del convenuto Regione Campania

IL GIUDICE
Dott. Andrea Rosario Viggiani

pania al pagamento della somma di € 1.800,00 a titolo di risarcimen-
to danni, oltre interessi e svalutazione monetaria, il tutto entro il limite
della competenza per valore del Giudice adito, con vittoria di spese,
diritti ed onorari di causa, con distrazione delle somme a favore del
procuratore anticipatario.

Il procuratore del Regione Campania concludeva, preliminarmente,
per il riconoscimento del difetto di legittimazione passiva della Re-
gione Campania e, nel merito, per il rigetto della domanda attorea,
con vittoria di spese ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, Squilla-
ciotti Giovanni esponeva che:

1. il giorno 14 dicembre 2002 alle ore 21.30 circa, la propria auto-
vettura Alfa 33 targata BSE90434, da lui stesso condotta, mentre
percorreva la strada denominata Via Pantano che da Vairano
Scalo porta a Pietramelara, veniva danneggiata dall'urto di un
cinghiale selvatico, che all'improvviso aveva attraversato la stra-
da;
2. sul posto intervenivano i Carabinieri di Pietramelara;
3. l'autovettura riportava danni quantificati come da preventivo;
4. vani erano risultati i tentativi onde ottenere il risarcimento del
danno dalla Regione Campania.

Conveniva pertanto davanti a questo Giudice la Regione Campania,
in persona Presidente p.t., onde ottenere il risarcimento di tutti i dan-
ni subiti. Si costituiva tempestivamente in giudizio la Regione Cam-
pania tramite il proprio procuratore, il quale, preliminarmente, ~~con~~
piva il proprio difetto di legittimazione passive e, nel merito,

IL GIUDICE
Dott. Andrea Rosario Vige

30/06 2008 16:26 FAX

STUDIO LEGALE

05

l'infondatezza della domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Successivamente la causa veniva istruita attraverso l'audizione di tutti i testi ammessi e presentati. Veniva acquisita la relazione di servizio redatta dai Carabinieri di Pietramelara intervenuti sul luogo del sinistro. All'udienza del 15 dicembre 2003 i procuratori delle parti concludevano come in premessa e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta Regione Campania.

All'uopo si osserva che l'art. 1 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 destina la fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato e ne affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo. L'art. 2 della citata legge precisa che, per fauna selvatica oggetto della tutela, devono intendersi, in linea generale, le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, prevedendo, nel contempo, una tutela particolare, anche sotto il profilo sanzionatorio, per alcune specie, come ad esempio il lupo, l'orso, il cervo iridiano ecc. Il cervo così come il daino e gli animali della stessa specie, a tutti gli effetti, possono essere ritenuti appartenenti alla fauna selvatica. La Regione, pertanto, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni causati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione (Cass. Civ. Sez. III 13 dicembre 1999 n. 13956). Ad abundantiam si evidenzia che il fondo di cui all'art. 26 L. 157/92, costituito dalla Regione e gestito dalla Provin-

IL GIUDICE
Dott. Andrea Rosari Pizzani

50/06 2008 16:26 FAX

STUDIO LEGALE

06

cia, è relativo esclusivamente al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.

A parere di questo Giudice, un'eventuale coinvolgimento processuale della Provincia di Caserta, unicamente ad impulso della parte che ritiene di poter essere mallevata da eventuali responsabilità a titolo di garanzia impropria, può essere giustificato solo se si ritiene che essa sia responsabile per la mancata collocazione della segnaletica stradale, con avviso di pericolo per passaggio di animali selvatici, di cui la Provincia ha obbligo di installazione quale ente proprietario delle strade provinciali. Ma, nella fattispecie, la Regione Campania si è limitata semplicemente ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza richiedere, nei modi e nei termini consentiti, la chiamata in causa della Provincia di Caserta.

Va, pertanto, certamente affermata la legittimatio ad causam della Regione Campania. -

Nel merito, comunque, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. L'attore, infatti, ha chiesto che sia dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. con esclusione della esimente del caso fortuito.

Tale conclusione è certamente condivisibile. La P.A. incontra nel suo potere discrezionale, anche nella vigilanza e controllo in genere di beni demaniali, i limiti derivanti sia da norme di leggi, regolamenti e norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del "neminem laedere" (art. 2043 cod. civ.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica, come il bene demaniale, non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non

IL GIUDICE
Dott. Andrea Rosari Viggà

30/06 2008 16:26 FAX

STUDIO LEGALE

07

prevedibile (v. da ultimo: Cass. 12.11.1997 n. 11162). La Pubblica Amministrazione, pertanto, non potrà nella fattispecie mai rispondere di responsabilità ex art. 2051, bensì solo e sempre della più generale responsabilità da illecito extracontrattuale di cui all'art. 2043 codice civile.

E l'ostacolo costituito dal cinghiale che fosse era certamente non visibile e non prevedibile, in quanto, come emerso dalle risultanze istruttorie, l'animale sbucò improvvisamente, attraversando repentinamente la strada, per altro priva di qualsiasi illuminazione.

La domanda è, comunque, sorretta da valido supporto probatorio sull'an debeatur. I testi escussi, con le loro deposizioni, precise, circostanziate ed attendibili, hanno confermato che il sinistro si è effettivamente verificato con le modalità dedotte in giudizio ed, in particolare, il Brigadiere dei Carabinieri della Stazione di Pietramelara, intervenuto nell'immediatezza, ebbe modo di rilevare la presenza di peli di cinghiale nella parte anteriore dell'autovettura al lato passeggeri.

Per quanto attiene al quantum della pretesa, l'attore ha depositato un preventivo di parte, privo di data e del numero di targa, confermato in udienza dal suo redattore, corredato da servizio fotografico, dal quale si evince che, per riparare l'autovettura attorea, occorre sostenere una spesa di € 1.808,00. Ha altresì depositato certificato di rottamazione e di cancellazione dal PRA.

Ritiene questo Giudice che il preventivo di parte non può rappresentare prova certa dei danni subiti dal veicolo, ma, unitamente a tutti gli altri elementi forniti dalle parti, consente di risalire con la massima approssimazione possibile alla misura dell'entità del danno. La quan-

IL GIUDICE

Andrea Rosario Figliarini

M

30-06-2008 16:26 FAX

STUDIO LEGALE

08

tificazione, quindi, va effettuata in via equitativa. Sulla base dei danni descritti e visibili nelle foto esibite, del costo dei pezzi di ricambi e della manodopera, delle condizioni di degrado della vettura e del valore di mercato della stessa, tenuto conto del suo grado di vetustà (immatricolazione del 1993), ritiene questo Giudice che il danno possa essere quantificato in € 900,00 al valore attuale, quale valore di mercato di veicoli simili.

Su detta cifra vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Teano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Squillacioti Giovanni contro la Regione Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- Accoglie la domanda;
- Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente p.t. ritenuta responsabile del sinistro del 14 dicembre 2002, a risarcire all'attore Squillacioti Giovanni i danni patiti, determinati in € 900,00 al valore attuale oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza al soddisfo;
- Condanna altresì la predetta convenuta Regione Campania, in persona del Presidente p.t. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 681,89, di cui € 326,42 per diritti, € 201,42 per onorari, € 52,78 per spese generali 10% ed € 101,27 per spese esenti, oltre IVA e CPA sulle somme imponibili, con attribuzione all'Avv. Concetta Zoppa, dichiaratosi anticipatario;

30-06 2008 16:26 FAX

STUDIO LEGALE

09

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Teano addì 3 marzo 2004

CANCELLIERE ES

IL GIUDICE DI PACE

(Carlo Minaccio)

Andrea Pasquale Viggiani



Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Carinola -
in composizione monocratica ed in persona del dott. Francesco Caramico D'Auria, ha
pronunciato la seguente:

17 18 APR 2007

7010
AVV.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Sezione distaccata di Carinola- in
composizione monocratica ed in persona del dott. Francesco Caramico D'Auria, ha
pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella controversia iscritta al numero 271 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2004, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
193/2004 del Giudice di Pace di Teano, vertente tra:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Caserta, presso lo S.T.A.P. Ecologia, Centro Direzionale,
via Arena, loc. S. Benedetto, rappresentata e difesa dall'avv. Modesto Letizia,

-APPELLANTE-

E

Squillaciotti Giovanni, elettivamente domiciliato in Vantano Scalo (CE), via
Madonna del Carmine n. 69, presso lo studio legale Squillaciotti Avvocati Associati,
rappresentato e difeso dall'avv. Concetta Zeppa,

-APPELLATO-

Conclusioni: come da verbali di causa e comparse depositate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Squillaciotti Giovanni conveniva in
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Teano la Regione Campania esponendo che: in
data 14 dicembre 2002, in Pietramelara, mentre percorreva regolarmente e a velocità
moderata la via Pantano, con direzione di marcia Vairano Scalo- Pietramelara, veniva
coinvolto in un incidente stradale causato da un cinghiale di grossa taglia,

Modesto Letizia
17/4/07

24 APR. 2007

Il Giudice

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
Settore Contenzioso Civile e Penale
NAPOLI 14 APR 2007

1



Sezione distrettuale di sorveglianza

dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, attribuendo alle Province il compito di accertare e liquidare i danni, attraverso l'utilizzazione di fondi stanziati dalla Regione con l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio (art. 26).

Deduceva, inoltre, la non applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni cagionati dalla fauna selvatica e l'operatività del principio generale di cui all'art. 2043 c.c., anche in ordine al regime probatorio nonché la propria assenza di colpa.

Istruita la controversia, con la decisione impugnata, depositata in data 8 marzo 2004, il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda attorea, condannava la Regione Campania al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in euro 900,00 oltre interessi.

Proponendo appello con atto notificato in data 27 aprile 2004, cui seguiva tempestiva costituzione in data 29 aprile 2004, la Regione Campania lamentava l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva affermato la legittimazione passiva dell'ente territoriale, non prevista da alcuna specifica norma di legge, con conseguente insussistenza dell'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica costituisca pericolo per terzi; rilevava, inoltre, 1) che nel caso in esame non era configurabile una propria responsabilità ex art. 2043 c.c., né sotto il profilo attivo, né sotto il profilo omissivo; 2) che nel giudizio di primo grado non era stata fornita una prova sicura delle modalità del sinistro, avendo, tra l'altro, il teste Conca riferito che l'auto condotta dall'attore viaggiava a velocità non superiore ai 70 km/h, in un tratto di strada per il quale vigeva il limite di 50 km/h; 2) che la liquidazione dei danni operata dal primo giudice doveva ritenersi erronea e priva di idonei criteri di riferimento. Concludeva per la riforma della decisione impugnata, con conseguente rigetto della domanda.

Nel costituirsi in giudizio, Squillacioti Giovanni deduceva la correttezza della sentenza di primo grado, sia nella parte in cui affermava la responsabilità della


Il Giudice

Tribunale ordinario di Napoli - V. 1000

Sezione I - Tribunale ordinario di Napoli

improvvisamente immessosi sulla sede stradale; a causa dell'impatto la vettura di sua proprietà Alfa 33 tg. BS90434 subiva ingenti danni alla parte anteriore; la responsabilità del sinistro era da imputare alla Regione Campania che, quale ente incaricato del controllo della fauna selvatica, avrebbe dovuto, anche alla luce dei numerosi incidenti già verificatisi, adottare cautele atte ad evitare il verificarsi di danni a terzi.

Ciò premesso, concludeva per la condanna dell'ente regionale al risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi euro 1808,00, oltre fermo tecnico, rivalutazione ed interessi.

Nel costituirsi in giudizio la Regione Campania eccepeva il proprio difetto di legittimazione passiva, osservando che: 1) l'art.1 della legge 157/1992 include la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato, attribuendo alle Regioni solo la potestà di provvedere, con apposite norme, alla gestione e alla tutela delle specie protette; 2) la legge in esame attribuisce alle Province le funzioni amministrative non solo in materia di caccia, ma anche di protezione della fauna, secondo quanto previsto dalla legge n.142/1990, residuando in capo alla Regione solo le funzioni di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria (art. 9); 3) le Province predispongono in concreto i piani faunistici-venatori, comprendenti le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e di cattura della fauna selvatica, i centri pubblici e privati di riproduzione, i criteri per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole, i criteri per la corresponsione di incentivi ai proprietari e conduttori dei fondi impegnati nella tutela della fauna selvatica; 4) il d.lgs. 267/2000 ribadisce (art. 19) che spettano alle Province le funzioni amministrative, tra l'altro, nel settore della protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; 5) la legge regionale n. 8 del 1996 delega alle Province le funzioni amministrative in materia di caccia e demanda loro la predisposizione di piani faunistici-venatori comprendenti, tra l'altro, la perimetrazioni ove istituire zona di cattura della fauna selvatica; 6) la medesima legge disciplina solo il risarcimento dei danni arrecati

Giudizio di merito della Regione Campania
in materia di danno ambientale

Regione, sia nella parte in cui aveva condannato la Regione al risarcimento dei danni subiti. Concludeva per il rigetto dell'appello.

Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, all'udienza del 24 gennaio 2006 la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito indicati.


Appare opportuno, al fine di valutare la fondatezza del gravame proposto dalla Regione, analizzare in via preliminare i tratti essenziali della disciplina legislativa in materia di fauna selvatica.

La legge 11 febbraio 1992 n. 157 dispone che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (art.1, comma 1); ai sensi dell'art. 1, comma 3, le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica.

Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico - venatoria di cui alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali.

Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dall'art. 19 D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 (e, ancor prima, dalla legge 142 del 1990).

La disciplina appena richiamata consente, alla luce di una interpretazione sufficientemente consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità, di configurare in capo alla Regione l'obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone o a cose; pertanto, nell'ipotesi



*Serwio disciplina di articolo*

(corrispondente al caso in esame) di danno provocato dalla fauna selvatica ed il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, la Regione può essere chiamata a rispondere in forza della disposizione generale contenuta nell'art. 2043 cod. civ. (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; Cass. 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24/09/2002 n. 13907; Cass. 24 ottobre 2003, n.16008; Cass. 25.11.2005, 24895)

In tale prospettiva, si è in particolare affermato che "sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 (recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") attribuisce alle regioni a statuto ordinario l'emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) e affida alle medesime (cui la legge n. 142 del 1990, nel definire i rapporti tra regioni provincie e comuni, ha attribuito la qualifica di ente di programmazione e di coordinamento) i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle provincie le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ad esse delegate ai sensi della legge n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme": Cass. 24 settembre 2002, n. 13907).

In altri termini, la legittimazione passiva della Regione, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, trova fondamento nella disciplina dettata dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 che, come visto, affida alla Regione poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica che si affiancano, in posizione sovraordinata, a quelli riconosciuti alle provincie in materia di caccia e protezione faunistica dapprima dall'art. 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed attualmente dall'art. 19 D.Lvo 18 agosto 2000 n. 157. La stessa è pertanto tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ad impedire che la fauna selvatica protetta arrechi danni a terzi, non solo impartendo le opportune disposizioni alle provincie ed agli altri enti gestori di riserve, oasi e parchi naturali, ma

Il Giudice

anche verificando la corretta esecuzione delle misure prescritte ed attuando gli interventi sostitutivi richiesti in caso di perdurante inerzia degli enti gestori (cfr. Trib. Campobasso, 13 aprile 2005).

Ciò premesso, va senz'altro esclusa la fondatezza dell'appello proposto dalla Regione, nella parte in cui l'appellante deduce che, avendo l'attore prospettato la responsabilità della Regione per il mancato esercizio dei poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, il Giudice di primo grado non poteva accogliere la domanda attrice sulla base di una diversa *causa petendi*, incentrata sulla violazione dell'art. 2043 c.c.

Ed invero, la doglianza in esame muove dall'assunto della non configurabilità in capo alla Regione di poteri di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica, ossia da un principio che, alla luce di quanto appena esposto, non può essere condiviso.

A ciò si aggiunga che l'odierno appellato ha agito in giudizio deducendo la responsabilità della Regione per avere omesso (nonostante i numerosi incidenti già causati nella medesima zona da cinghiali) di adottare le cautele idonee ad evitare il verificarsi di danni a terzi (cfr. atto di citazione di primo grado: "*è evidente, dunque, la colpa della Regione Campania nella causazione del sinistro de quo essendosi la stessa comportata con negligenza, imprudenza ed imperizia per avere omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso*"): non vi è dubbio, pertanto, che l'attore abbia inteso far valere in giudizio in comportamento colposo dell'ente regionale, senz'altro sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c.

Nel merito, va osservato che il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile agli animali selvatici, il cui stato di libertà è incompatibile con l'obbligo di custodia da parte delle P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto

*Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione di prima istanza*

comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico (Cass. 24/06/2003 n. 10008; 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, n. 1638; Cass. 24.9.2002, n. 13907).

Nel caso in esame, l'istruttoria espletata nel primo grado consente di ritenere provati i presupposti per l'affermazione di responsabilità della Regione.

Ai fini della ricostruzione della vicenda fattuale, decisive appaiono, invero, le deposizioni rese dai testi escussi: in particolare, il teste Conca Pino (partecipe visivo dell'evento, in quanto trasportato sull'auto di proprietà dello Squillacioti) ha compiutamente riferito la dinamica dell'evento, precisando che la vettura dell'odierno appellato veniva investita da un cinghiale, immessosi all'improvviso sulla sede stradale e che la repentinità dell'attraversamento impediva al conducente di frenare o azionare i dispositivi lampeggianti.

Il teste Marcello Antonio, brigadiere del Comando C.C. di Pietramelara, intervenuto sul luogo del sinistro, ha ricordato di aver ricevuto una telefonata dallo Squillacioti, il quale riferiva di essersi scontrato con un cinghiale e richiedeva l'intervento dell'arma; giunto sul posto, constatava la presenza di peli di cinghiale nella parte anteriore della vettura. Ha, inoltre, chiarito che nella zona del sinistro si verificano di frequente incidenti causati da cinghiali (*"mi consta personalmente, nella qualità di brigadiere della locale Stazione di Pietramelara, che nella zona si verificano frequentemente incidenti causati da cinghiali"*).

Alla luce delle deposizioni testimoniali, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, attesa la compiutezza ed analiticità della narrazione, può senz'altro ritenersi provato il fatto storico dedotto dall'attore a fondamento della domanda risarcitoria.

Tali essendo gli estremi della vicenda, va rilevato che la presenza del cinghiale nella località interessata dal sinistro rappresentava per la Regione un evento sicuramente prevedibile secondo l'ordinaria diligenza, atteso che il luogo in cui si verificò l'evento insiste (secondo quanto ammesso dalla stessa Regione) in una zona di ripopolamento e cattura di cinghiali.


Il Giudice



Tale circostanza, unitamente alla frequenza degli incidenti causati nella zona dall'attraversamento dei cinghiali, imponeva alla Regione, alla luce di quanto sopra esposto, un obbligo di attivarsi al fine di evitare il verificarsi di danni a terzi, ad esempio invitando la Provincia a predisporre idonea segnaletica volta a segnalare agli automobilisti il pericolo ed azionando, in mancanza, i poteri sostitutivi che la legge gli attribuisce; e non vi è dubbio che nel caso in esame, alla luce delle stesse argomentazioni difensive sollevate dall'ente appellante (nella parte in cui escludono in radice la sussistenza dell'obbligo per la Regione di adottare le cautele necessarie ad evitare il verificarsi di danni a terzi), tale obbligo deve ritenersi nel caso concreto non adempiuto.

Tale omissione va senz'altro ritenuta quale fattore dotato di efficienza causale nella produzione del sinistro e giustifica il giudizio di responsabilità in capo alla Regione.

Peraltro, la sentenza impugnata non merita di essere condivisa nella parte in cui non ha riconosciuto, sia pure in parte, un concorso colposo del danneggiato nella causazione del sinistro (attività cui il giudice è tenuto ex officio versandosi in tema di imputazione causale del danno: Cass., 14 febbraio 2001 n.2154); ed invero, alla luce dell'istruttoria espletata può senz'altro ritenersi che l'odierno appellato non abbia assunto nel caso concreto una condotta di guida improntata a canoni di prudenza: depone, in tal senso, la circostanza riferita dal teste secondo cui la vettura viaggiava "ad una velocità non superiore a 70Km/h", ossia, verosimilmente, oltre il limite di velocità esistente sul tratto di strada percorso (pari a 50Km/h: cfr. attestazione del Comando di Polizia Municipale del Comune di Pietramelara, allegata alla produzione di parte appellante). Deve, pertanto, ritenersi che una condotta di guida più moderata dell'odierno appellato avrebbe, se non evitato, diminuito l'entità dei pregiudizi sofferti: a tale comportamento può attribuirsi, tenuto conto dell'"improvviso" attraversamento del cinghiale un'efficienza causale pari al 25%.

Giudice di Pace di Napoli
Sezione I

Ne deriva che, in riforma della decisione impugnata, il danno subito dall'appellato va determinato in complessivi euro 675,00, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia di primo grado al soddisfo.

Va, infine, affermata l'infondatezza del motivo di gravame, incentrato sulla errata liquidazione dei danni: ed invero, dimostrata la proprietà della vettura in capo all'odierno appellato (cfr. libretto di circolazione in atti) e l'avvenuta rottamazione, l'importo liquidato dal primo giudice (pari ad euro 900,00) può senz'altro ritenersi congruo, alla luce di una valutazione di carattere equitativo, tenuto conto dell'ammontare dei danni desumili dalle fotografie esibite e della vetustà della vettura.

Sussistono, infine giusti motivi, atteso l'accoglimento parziale dell'appello, per la compensazione nella misura del 25% delle spese del doppio grado di giudizio, con condanna dell'appellante alla refusione delle residue spese di lite, liquidate come in dispositivo, con attribuzione all'avv. Concetta Zeppa, dichiaratasi antistataria.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. in parziale modifica della sentenza di primo grado, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Squillacioti Giovanni, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 650,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione di primo grado al soddisfo.
2. compensa, nella misura del 25%, le spese del doppio grado di giudizio.
3. Condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla refusione in favore di Squillacioti Giovanni delle residue spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1447,00, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 635,00 per diritti ed euro 712,00 per

Il Giudice


Urbano di Santa Maria Capua Vetere
Sezione distaccata di Carinola

onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con
attribuzione all'avv. Concetta Zeppa, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Carinola, il 9 dicembre 2006

Il Giudice

IL CANCELLIERE CI
Angelo Zuberio


Dr. Francesco Caramico D'Auria

TRIBUNALE DI S. MARIA C. V.
SEZIONE DISTACCATA DI CARINOLA
Depositato in Cancelleria
Oggi 15/12/06

IL CANCELLIERE CI
Angelo Zuberio



Settore AA.GG. della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

3 MAR 2008

3472-AN

CE-116705
Avv. Letizia

Studio Legale Associato
PARISI - PELOSI - ZEPPA
81059 VAIRANO SCALO (CE) - VIA NAPOLI 209
TEL. 0823 642339 - TEL. FAX 0823 642335

ATTO DI PRECETTO

COPIA

Il sig. **SQUILLACIOTTI Giovanni**, nato il 03/05/1976 a Capua (CE) e residente in Pietramelara (CE) alla via Coop. Giacomo Leopardi, cod. fisc: SQLGNN76E03B715M, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del presente atto, dall' avv. Concetta Zeppa e con la stessa elettivamente domiciliato in Vairano Scalo (CE) alla via Napoli n. 209 presso lo Studio Legale Associato Parisi - Pelosi - Zeppa

MANDATO

Avv. Concetta Zeppa

PREMESSO CHE

Con sentenza definitiva di appello n. 262/06 resa nel procedimento n. 271/C/04 R.G. emessa in data 09/12/2006 - 15/123/2006, il Tribunale di Santa Maria C.V. sezione distaccata di Carinola, così provvedeva:

Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel procedimento di cui al presente atto, come in ogni sua fase e grado, ivi comprese le fasi esecutive e di appello, conferendoVi all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, quietanzare, rinunciare agli atti del giudizio, nonché chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali e avendo fin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi della cd. Legge sulla Privacy. Eleggo domicilio presso di Voi in Vairano Scalo alla via Napoli, 209, presso lo Studio Legale Associato "Parisi - Pelosi - Zeppa".

" 1. in parziale modifica della sentenza di primo grado, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Squillacioti Giovanni, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 650,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione di primo grado al soddisfo.

2. compensa, nella misura del 25%, le spese del doppio grado di giudizio.

3. Condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di Squillacioti Giovanni delle residue spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1447,00, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 635,00 per diritti ed euro 712,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Concetta Zeppa, dichiaratasi antistataria.

Squillacioti Giovanni

autentica

(Avv. Concetta Zeppa)

Concetta Zeppa

GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA
A.D. AVVOCATURA
SETTORE COLLEGIATO CIVILE E PENALE

NAPOLI - 4 MAR. 2008

4 MAR. 2008

Avv. Letizia
5/3/08
e
Avv. Letizia

Così deciso in Carinola, il 9 dicembre 2006”.

La sentenza veniva notificata in forma esecutiva alla Regione Campania in data 18/04/2007.

Il debito non è stato ancora pagato.

Tanto premesso, in virtù del titolo sopra menzionato, il sig. Squillacioti Giovanni, come in epigrafe rappresentato e difeso,

INTIMA PRECETTO

a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 80100 NAPOLI alla via S. Lucia, 81

per il pagamento, in favore del sig. Squillacioti Giovanni, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, delle seguenti somme:


Per sorta liquidata in sentenza	€ 650,00
Per interessi al tasso legale	€ 64,74
Per diritti e spese successive:	
esame dispositivo	€ 10,00
richieste copie sentenza	€ 12,00
spese copie	€ 14,46
ritiro e disamina dette	€ 6,00
consultazione	€ 39,00
corrispondenza	€ 39,00
ritiro fascicolo	€ 10,00
Per diritti e spese di cui al presente atto:	
posizione e archivio	€ 39,00

disamina titolo esecutivo	€ 10,00
precetto	€ 39,00
procura	€ 10,00
dattilo e collazione	€ 12,00
fascicolo	€ 10,00
nota spese	€ 19,00
onorario precetto	€ 23,00
richiesta notifica	€ 10,00
Totale	€ 1017,20

Salvo errori e/o omissioni, oltre interessi, spese di notifica, iva e cpa
come per legge.

Con avvertimento che in difetto di pagamento, nel termine suddetto
di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà in esecuzione
forzata in loro danno.

Vairano Scalo - Carinola, 20 FEBBRAIO 2008

avv. Concetta Zoppa


A MEZZO POSTA
DALL'UFFICIO P.T. di PIR...
20 FEB. 2008

TRIBUNALE S. MARIA C.
SEZ. DIST. DI CASANOVA
UFF. CIUD.
Dot. Iadevaia Roberto

Settore A.G.C. della Presidenza
e Collegamenti con gli Assessori

3 MAR 2008

CP-1467/03

Avv. Zeppa

Studio Legale Associato
PARISI - PELOSI - ZEPPA
81059 VAIRANO SCALO (CE) - VIA NAPOLI, 209
TEL. 0823 642.819 - TEL. E FAX 0823 642.735

3473-AW

ATTO DI PRECETTO

COPIA

L'avv. Concetta Zeppa, nata il 07.03.1972 a Vairano Patenora (CE)
codice fiscale: ZPPCCT72C47L540L, procuratore di se medesimo,
elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato "Parisi - Pelosi
- Zeppa" in Vairano Scalo (CE) alla via Napoli n. 209,

PREMESSO CHE

Con sentenza definitiva di appello n. 262/06 resa nel procedimento
n. 271/C/04 R.G. emessa in data 09/12/2006 - 15/123/2006, il Tribunale di
Santa Maria C.V. sezione distaccata di Carinola, così provvedeva:

*" 1. in parziale modifica della sentenza di primo grado, condanna la
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
pagamento in favore di Squillacioti Giovanni, a titolo di risarcimento danni,
della somma di euro 650,00, oltre interessi al tasso legale dalla decisione di
primo grado al soddisfo.*

*2. compensa, nella misura del 25%, le spese del doppio grado di
giudizio.*

*3. Condanna la Regione Campania, in persona del legale
rappresentante pro tempore, alla refusione in favore di Squillacioti
Giovanni delle residue spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano
in complessivi euro 1447,00, di cui euro 100,00 per esborsi, euro 635,00
per diritti ed euro 712,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, Iva e
Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Concetta Zeppa, dichiaratasi
antistataria.*

Così deciso in Carinola, il 9 dicembre 2006".

La sentenza veniva notificata in forma esecutiva alla Regione

Avv. Zeppa
5/3/08
Q

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATURA
SETTORE CONTROVERSO CIVILE E PENALE

4 MAR. 2008

4 MAR. 2008

Campania in data 18/04/2007.

Il debito non è stato ancora pagato.

Tanto premesso, in virtù del titolo sopra menzionato, l'avv. Concetta Zeppa, nella qualità di cui sopra,

INTIMA PRECETTO

a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 80100 NAPOLI alla via S. Lucia, 81

per il pagamento, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto, in proprio favore delle seguenti somme:

Per diritti liquidati in sentenza	€ 635,00
Per onorari liquidati in sentenza	€ 712,00
Per esborsi liquidati in sentenza	€ 100,00
Per diritti e spese successive:	
esame dispositivo	€ 10,00
richieste copie	€ 12,00
spese copie	€ 14,46
ritiro e disamina dette	€ 6,00
Per spese e diritti di cui al presente atto:	
posizione e archivio	€ 39,00
disamina titolo esecutivo	€ 10,00
precetto	€ 39,00
dattilo e collazione	€ 12,00
fascicolo	€ 10,00

richiesta notifica	€ 10,00
ritiro atto ed esame	€ 10,00
onorario precetto	€ 23,00
nota spese	€ 19,00
Totale Diritti e Onorari	€ 1547,00 +
Totale Spese	€ 114,46 -
Rimborso forfetario al 12,50 % L. Prof.le	€ 193,38 +
Totale imponibile	€ 1740,37
C.P.A. al 2%	€ 34,81 -
IVA al 20%	€ 355,04 -
- Ritenuta d'acconto al 20%	€ 348,08 -
TOTALE DOVUTO	€ 1896,61

Salvo errori e/o omissioni, oltre interessi, spese di notifica e successive occorrendo.

Con avvertimento che in difetto di pagamento, nel termine suddetto di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà in esecuzione forzata in loro danno.

Vairano Scalo - Carinola, 20 febbraio 2008

avv. Concetta Zeppa



A MEZZO POSTA
DALL'UFFICIO P.T. DI PIEDICAPOLI

20 FEB. 2008

BUNALE S. MARIA C.
SEZ. DIST. DI CARINOLA
UFF. CIUD.
Dott. *Ladavola Roberto*